

Relazione tecnico-normativa

Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico

I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo

La proposta di legge, inserendosi in un'ottica di accelerazione del processo di razionalizzazione del sistema organizzativo e di gestione delle società dedicate al processo di trasferimento tecnologico, intende razionalizzarne le modalità operative e di gestione.

Essa nasce dalla necessità di dettare una disciplina generale in materia, che tengo conto dei processi evolutivi che si sono susseguiti negli ultimi anni.

La proposta di legge intende dotare il sistema economico e produttivo toscano di un'unica struttura gestionale del trasferimento tecnologico, in coerenza con quanto previsto nel DEFR 2019 (progetto regionale n. 14). A tal fine la proposta introduce incentivi economici finalizzati a favorire una dimensione sistemica della gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico, oltre che a migliorare l'efficacia delle azioni di sostegno alle imprese.

La legge comporta nuove spese e/o oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta (residuale/concorrente)

La materia rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione in quanto finalizzata alla promozione dello sviluppo economico.

3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia

4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia

La proposta di legge non impatta con alcuna disposizione normativa regionale.

5. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statuari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale o della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

La proposta è compatibile con i principi costituzionali e statuari suddetti e con la potestà regolamentare degli enti locali.

6. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della

giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

La proposta è compatibile con l'ordinamento europeo.

7. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein)

La proposta non necessita di essere notificata.

II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione

1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa

La proposta è stata elaborata nel rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).

2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dall'allegato B al decreto del Presidente della Giunta regionale recante le direttive del processo normativo e relative regole redazionali, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento

Il testo della proposta è elaborato nel rispetto delle sopraindicate tecniche redazionali.

3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica

Non sono previste disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente.

4. Congruenza dei termini previsti per l'adozione degli eventuali successivi atti attuativi

E' prevista l'adozione di atti di Giunta regionale.

5. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina

Non è necessario prevedere tale disciplina transitoria.